



REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO "GRANDA GREEN – EVENTI SOSTENIBILI"

ART.1

Il soggetto richiedente la registrazione del marchio collettivo è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con sede in Cuneo, via E. Filiberto 3, CF 80000110041 (in seguito denominata Camera di commercio).

ART.2

La Camera di commercio è un Ente con personalità giuridica di diritto pubblico avente, come previsto dall'art 2, lettera d-ter della l. 580/93 e s.m., competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali, confermate nelle linee strategiche di attività approvate dal Consiglio camerale nel programma pluriennale 2021-2025.

ART.3

La legittimazione a rappresentare la Camera di commercio è in capo al Presidente della medesima.

ART.4

Il presente regolamento d'uso individua le norme per l'ottenimento e l'utilizzo del marchio "GRANDA GREEN – EVENTI SOSTENIBILI" abbreviabile "GRANDA GREEN" nella realizzazione di eventi con i seguenti obiettivi:

- la riduzione dei rifiuti, in particolare di quelli indifferenziati;
- l'incremento della raccolta differenziata, in termini di percentuale a livello di ambito provinciale;
- l'aumento del riuso e delle nuove opportunità di lavoro ad esso collegate;
- diminuzione dell'utilizzo di materie ed energia, nello specifico se prodotte da fonti non rinnovabili e promozione dei prodotti locali;
- la sensibilizzazione, in particolare degli operatori economici, per la riduzione alla fonte di rifiuti con azioni di prevenzione;
- l'educazione ambientale per attuare un cambiamento delle abitudini di consumo dei cittadini verso comportamenti ecosostenibili;
- aumentare la mobilità sostenibile.

ART.5

Gli organizzatori degli eventi che intendono fruire del marchio devono rispettare i parametri contenuti nel Disciplinare per la gestione di eventi “GRANDA GREEN – EVENTI SOSTENIBILI”.

Gli eventi devono essere svolti nella provincia di Cuneo.

ART.6

La domanda di utilizzo del marchio deve essere indirizzata alla Camera di commercio di Cuneo almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento.

L’utilizzo del marchio “GRANDA GREEN – EVENTI SOSTENIBILI” è concesso a seguito di presentazione da parte dell’organizzatore dell’evento del modulo di autodichiarazione di cui all’art. 4 del disciplinare per la gestione di eventi “GRANDA GREEN – EVENTI SOSTENIBILI” e della documentazione rilasciata dal Comune nel quale si svolgerà l’evento.

L’ufficio camerale provvede a valutare le richieste di utilizzo del marchio sulla base della documentazione presentata e a darne comunicazione agli organizzatori degli eventi che ne hanno fatto richiesta. Il rilascio è gratuito.

ART.7

Il logo è rappresentato da un cerchio costituito da due elementi di colore nero. Nella parte superiore una foglia che vuole rappresentare il territorio della Provincia Granda. Nella parte inferiore del cerchio è stata rappresentata invece una mano che raffigura il lavoro dell’uomo ma anche la stessa terra che sostiene la parte Green. L’head line Granda Green infatti coniuga i due aspetti simboleggiati nel logo. Il pay off utilizzato “Eventi sostenibili” è riferito al tema principale della campagna.

Il font utilizzato sia per l’head line che per il pay off è Antonio.



ART.8

Il marchio deve essere riprodotto utilizzando esclusivamente i file forniti, su richiesta, dalla Camera di commercio di Cuneo, dei quali è espressamente proibita qualunque modifica anche parziale, con il colore nero (file jpg, pdf, vettoriale), assecondando il contesto grafico del documento. Esclusivamente in caso di riproduzione a mezzo stampa serigrafica è consentito l'utilizzo dell'apposita versione (file jpg, pdf, vettoriale) da stampare in bianco se su fondo scuro ed in Blue Reflex se su fondo chiaro. Il marchio originale deve essere riprodotto con altezza non inferiore a 2,5 cm; in serigrafia con altezza non inferiore a 3 cm; nella versione a colori con ombra (file jpg, pdf, vettoriale) con altezza non inferiore a 4 cm. Il logo, per meglio adattarsi alla stampa in formato cartaceo o in stampa serigrafica, dovrà essere riprodotto mantenendo le proporzioni sopra riportate.

ART.9

Il marchio è apposto su tutta la documentazione e sul materiale pubblicitario relativo all'evento. Eventuali abusi nell'uso del marchio saranno sottoposti a valutazione del Dirigente dell'area imprese e sostegno del mercato, che potrà revocare il marchio.

ART.10

E' vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo del marchio, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.

ART.11

Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione ad esso al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano.

Nel caso in cui il tentativo fallisca, tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione ad esso saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico/tre arbitri nominato/i in conformità a tale Regolamento.